



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 16/03/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2005, n. 193

D.lgs. 30/12/92 n. 530 art. 4. Approvazione classificazione zona "A" allevamento Ditta Itticoltura Azienda Società Cooperativa a r.l. - S. Vito - Mar Grande (Ta). Rettifica coordinate geografiche.

L'Assessore alla Sanità, Dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4°, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

- Il D.L.vo. 30/12/92 n. 530 concernente "Attuazione della direttiva 91/492 CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi" all'art. 4 stabilisce che le Regioni procedono alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione entro 90 giorni dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione dello stesso decreto secondo i criteri previsti da detto regolamento e i requisiti stabiliti nell'allegato Cap. I;
- Le stesse Regioni sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute al Ministero dell'Ambiente e della Marina Mercantile, le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare i confini di ciascuna zona (art. 4 c. 2); copia della stessa documentazione deve essere trasmessa alle AA.UU.SS.LL. e alle Capitanerie di Porto della Regione;
- in attesa della emanazione del citato Regolamento peraltro allo stato non ancora avvenuta, il Ministero della Salute con nota circolare prot. 703/3164/1647 del 20/3/96 ha chiarito che la nuova classificazione può essere effettuata avvalendosi del combinato disposto di cui ai Cap I e V dell'allegato al D.L.vo. 530/92, sulla base di criteri tecnici forniti con la stessa circolare alla quale le Regioni devono attenersi, ancorchè non vincolanti per rendere omogenee le procedure di classificazione in ambito nazionale;
- Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92, come da cartografia alla stessa allegata;
- Che la stessa deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acque sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione 786/99;
- Con Deliberazione di G.R. n. 1474 del 05/10/2004 si è provveduto ad approvare la classificazione zona A dell'allevamento a mare della Ditta ITTICOLTURA AZIENDA Società Cooperativa a r.l. sita nel Mar Grande, località S. Vito (TA), pubblicata sul B.U.R.P. n. 127 del 26 ottobre 2004;
- Con Deliberazione della Giunta Provinciale di Taranto n. 232 del 30/07/2003, notificata a questo Assessorato alla Sanità con nota prot. 36992 del 12/09/2003, la suddetta Amministrazione Provinciale

ha provveduto a rettificare le coordinate geografiche del tratto di acqua marina destinato alla molluschicoltura (allevamento) ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30/12/92 n. 530, in concessione alla Ditta ITTICOLTURA AZIENDA Società Cooperativa a r.l. di S. Vito (TA), con sede sociale in via Panfili, n.35 a Lama (TA), per l'esercizio di un impianto di mitilicoltura nello specchio di acqua marina, come di seguito riportate:

- a) 40° 25'666" - 17° 11'679"
- b) 40° 25'592" - 17° 11'961"
- c) 40° 25'232" - 17° 11'574"
- d) 40° 25'195" - 17° 11'807";

"COPERTURA FINANZIARIA:

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, in quanto le somme occorrenti alla classificazione non transitano nel bilancio Regionale.

Il Dirigente

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Per le motivazioni in narrativa espresse di approvare la rettifica delle coordinate geografiche del tratto di acqua marina destinato alla molluschicoltura (allevamento) ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 30/12/92 n. 530, in concessione alla Ditta ITTICOLTURA AZIENDA Società Cooperativa a r.l. di S. Vito (TA), con sede sociale in via Panfili, n. 35 a Lama (TA), per l'esercizio di un impianto di mitilicoltura come di seguito riportate:

- a) 40° 25'666" - 17° 11'679"
- b) 40° 25'592" - 17° 11'961"
- c) 40° 25'232" - 17° 11'574"
- d) 40° 25'195" - 17° 11'807";

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lett. h)

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
